



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia
delle politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX "Ufficio Provinciale del Lavoro"
Via Dogali 1/D is 222 - 98100 MESSINA

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
18/07/2011
Protocollo n°0025161/11

Prot.n. 6645

Messina 07 LUG. 2011

Gab. Pres. L. Lavoro

18 LUG 2011

e, p. c.,

Al lavoratore Sig. ARRIGO VINCENZO

All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

All'Ente SOC.COOP. "IL QUADRIFOGLIO"

All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative - Servizio V - Via Imp. Federico n. 52 - 90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Decreto assessoriale n° 492/Serv.V del 31 maggio 2011 - Annullamento in autotutela della Circolare Assessoriale 29 novembre 2011, n° 5/2010/AG - "Legge Regionale 28 dicembre 2004, n° 17, art. 74 e 75 - Riapertura termini".

Revoca provvedimento.

Premesso che, con istanza del 29/12/2010 il Sig. Arrigo Vincenzo nato a Barcellona P.G. (Me) il 01/03/1976 e residente a Patti in Via Pasubio n.35/B, lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili dichiarava, fra l'altro, la disponibilità ad essere utilizzato/a preferibilmente presso l'Ente Provincia Regionale di Messina.

Visto il provvedimento in data 26/01/2011, prot. n° 872 con cui questo ufficio individuava l'Ente Provincia Regionale di Messina quale soggetto utilizzatore del Sig. Arrigo Vincenzo.

Preso atto della nota n° 14216/V/AG dell'Agenzia Regionale per l'Impiego del 01 giugno u.s. e del Decreto Assessoriale n° 492/Serv.V, pubblicato nella GURS n° 27 del 24/06/2011.

Con la presente il provvedimento adottato con nota prot. n° 872 del 26/01/2011 è revocato.

Al fine di evitare problematiche nei riguardi dei lavoratori, la Soc.Coop."Il Quadrifoglio" è invitata ad utilizzare detto personale.

Il Dirigente U.O.2
(Dott.ssa *87/25* Rifatto)



Il Direttore
(Dott. F. De Francesco)

Il Responsabile del Procedimento
(A. Mauro)



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia
delle politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX "Ufficio Provinciale del Lavoro"
Via Dogali 1/D is 222 - 98100 MESSINA

Prot.n. 6405Messina li 11 LUG. 2011

Al lavoratore Sig. ARRIGO VINCENZO

→ All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

All'Ente SOC.COOP. "AGRIFOGLIO"

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e
le attività formative - Servizio V - Via Imp. Federico n. 52 -
90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Rettifica cooperativa.

A parziale modifica della nota prot. n. 6245 del 7/07/2011, avente per oggetto la revoca del provvedimento riguardante il sig. Arrigo Vincenzo, è da intendersi la cooperativa "Agrifoglio" e non "Il Quadrifoglio" come erroneamente citata.

Il Dirigente U.O.2
(Dott.ssa *[firma]* Rifatto)



Il Direttore
(Dott. F. De Francesco)

Il Responsabile del Procedimento
(A. Magro *[firma]*)



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia
delle politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX "Ufficio Provinciale del Lavoro"
Via Dogali 1/D is 222 - 98100 MESSINA

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Prot.n. 6262 ✓

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
18/07/2011
Protocollo n°0025163/11

Messina li 07 LUG. 2011

Alla lavoratrice Sig.ra CAMIOLO ANNA

All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

All'Ente SOC.COOP. "AGRIFOGLIO"

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e
le attività formative - Servizio V - Via Imp. Federico n. 52 -
90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Decreto assessoriale n° 492/Serv.V del 31 maggio 2011 - Annullamento in autotutela
della Circolare Assessoriale 29 novembre 2011, n° 5/2010/AG - "Legge Regionale 28
dicembre 2004, n° 17, art. 74 e 75 - Riapertura termini".
Revoca provvedimento.

Premesso che, con istanza del 23/12/2010 la Sig.ra Camiolo Anna nata a Palermo il
06/06/1968 e residente a Patti in C/da Paesana n. 48, lavoratore destinatario del regime transitorio
dei lavori socialmente utili dichiarava, fra l'altro, la disponibilità ad essere utilizzato/a
preferibilmente presso l'Ente Provincia Regionale di Messina.

Visto il provvedimento in data 26/01/2011, prot. n° 871 con cui questo ufficio individuava
l'Ente Provincia Regionale di Messina quale soggetto utilizzatore della Sig.ra Camiolo Anna.

Preso atto della nota n° 14216/V/AG dell'Agenzia Regionale per l'Impiego del 01 giugno
u.s. e del Decreto Assessoriale n° 492/Serv.V, pubblicato nella GURS n° 27 del 24/06/2011.

Con la presente il provvedimento adottato con nota prot. n° 871 del 26/01/2011 è revocato.

Al fine di evitare problematiche nei riguardi dei lavoratori, la Soc.Coop."Agrifoglio" è
invitata ad utilizzare detto personale.

Il Dirigente U.O.2
(Dott.ssa *[firma]* Rifatto)



Il Direttore
(Dott. F. De Francesco)

[firma] *[firma]*

Il Responsabile del Procedimento
(A. Magro)

15.06.2011



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia
delle politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX "Ufficio Provinciale del Lavoro"
Via Dogali 1/D is 222 - 98100 MESSINA

COPIA CONFORME

Prot.n. 6263

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
18/07/2011
Protocollo n°0025164/11

Messina 07 LUG. 2011

Alla lavoratrice Sig.ra BIONDO CETTINA



All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

All'Ente SOC.COOP. "AGRIFOGLIO"

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e
le attività formative - Servizio V - Via Imp. Federico n. 52 -
90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Decreto assessoriale n° 492/Serv.V del 31 maggio 2011 - Annullamento in autotutela
della Circolare Assessoriale 29 novembre 2011, n° 5/2010/AG - "Legge Regionale 28
dicembre 2004, n° 17, art. 74 e 75 - Riapertura termini".
Revoca provvedimento.

Premesso che, con istanza del 23/12/2010 la Sig.ra Biondo Cettina nata a Patti (Me) il
04/12/1974 e residente a Patti in via San Giovanni n.113/A, lavoratore destinatario del regime
transitorio dei lavori socialmente utili dichiarava, fra l'altro, la disponibilità ad essere utilizzato/a
preferibilmente presso l'Ente Provincia Regionale di Messina.

Visto il provvedimento in data 26/01/2011, prot. n° 870 con cui questo ufficio individuava
l'Ente Provincia Regionale di Messina quale soggetto utilizzatore della Sig.ra Biondo Cettina.

Preso atto della nota n° 14216/V/AG del l'Agenzia Regionale per l'Impiego del 01 giugno
u.s. e del Decreto Assessoriale n° 492/Serv.V, pubblicato nella GURS n° 27 del 24/06/2011.

Con la presente il provvedimento adottato con nota prot. n° 870 del 26/01/2011 è revocato.

Al fine di evitare problematiche nei riguardi dei lavoratori, la Soc.Coop."Agrifoglio" è
invitata ad utilizzare detto personale.

Il Dirigente U.O.2
(Dott.ssa F. Rifatto)



Il Direttore
(Dott. F. De Francesco)

Gab. Presid. - Loro

Il Responsabile del Procedimento
(A. Magro)

276/4v 25.7.11

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia
delle politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX "Ufficio Provinciale del Lavoro"
Via Dogali 1/D is 222 - 98100 MESSINA

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
18/07/2011
Protocollo n°0025165/11

Prot.n. 6307 ✓

Messina li 08 LUG. 2011

Al lavoratore Sig. VALENTI VITTORIO

→ All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

All'Ente SOC.COOP. "NORMANNA"

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e
le attività formative - Servizio V - Via Imp. Federico n. 52 -
90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Decreto assessoriale n° 492/Serv.V del 31 maggio 2011 - Annullamento in autotutela
della Circolare Assessoriale 29 novembre 2011, n° 5/2010/AG - "Legge Regionale 28
dicembre 2004, n° 17, art. 74 e 75 - Riapertura termini".
Revoca provvedimento.

Premesso che, con istanza del 29/12/2010 il sig. Valenti Vittorio nato a Messina il
12/02/1967 e residente a Messina in via Comunale n. 112 - Larderìa Inf., lavoratore destinatario
del regime transitorio dei lavori socialmente utili dichiarava, fra l'altro, la disponibilità ad essere
utilizzato/a preferibilmente presso l'Ente Provincia Regionale di Messina.

Visto il provvedimento in data 26/01/2011, prot. n° 867 con cui questo ufficio individuava
l'Ente Provincia Regionale di Messina quale soggetto utilizzatore del sig. Valenti Vittorio.

Preso atto della nota n° 14216/V/AG dell'Agenzia Regionale per l'Impiego del 01 giugno
u.s. e del Decreto Assessoriale n° 492/Serv.V, pubblicato nella GURS n° 27 del 24/06/2011.

Con la presente il provvedimento adottato con nota prot. n° 867 del 26/01/2011 è revocato.

Al fine di evitare problematiche nei riguardi dei lavoratori, la Soc.Coop."Normanna" è
invitata ad utilizzare detto personale.

Il Dirigente U.O.2
(Dott.ssa P. Rifatto)

Il Responsabile del Procedimento
(A. Magro)



Il Direttore
(Dott. F. De Francesco)

18/07/2011



COPIA UNIFORME
ALL'ORIGINALE

Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia
delle politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX "Ufficio Provinciale del Lavoro"
Via Dogali 1/D is 222 - 98100 MESSINA

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
18/07/2011
Protocollo n°0025167/11

Messina li 08 LUG. 2011

Prot.n. 6308

Alla lavoratrice Sig.ra SPATARO GIOVANNA

All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

All'Ente SOC.COOP. "NORMANNA"

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e
le attività formative - Servizio V - Via Imp. Federico n. 52 -
90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Decreto assessoriale n° 492/Serv.V del 31 maggio 2011 - Annullamento in autotutela
della Circolare Assessoriale 29 novembre 2011, n° 5/2010/AG - "Legge Regionale 28
dicembre 2004, n° 17, art. 74 e 75 - Riapertura termini".
Revoca provvedimento.

Premesso che, con istanza del 30/12/2010 la Sig.ra Spataro Giovanna nata a Caltagirone
(Ct) il 01/09/1967 e residente a Messina in via Vallone n.4/B - Mili San Pietro, lavoratore
destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili dichiarava, fra l'altro, la disponibilità
ad essere utilizzato/a preferibilmente presso l'Ente Provincia Regionale di Messina.

Visto il provvedimento in data 26/01/2011, prot. n° 868 con cui questo ufficio individuava
l'Ente Provincia Regionale di Messina quale soggetto utilizzatore della Sig.ra Spataro Giovanna.

Preso atto della nota n° 14216/V/AG dell'Agenzia Regionale per l'Impiego del 01 giugno
u.s. e del Decreto Assessoriale n° 492/Serv.V, pubblicato nella GURS n° 27 del 24/06/2011.

Con la presente il provvedimento adottato con nota prot. n° 868 del 26/01/2011 è revocato.

Al fine di evitare problematiche nei riguardi dei lavoratori, la Soc.Coop."Normanna" è
invitata ad utilizzare detto personale.

Il Dirigente U.O.2
(Dott.ssa P. Rifatto)



Il Direttore
(Dott. F. De Francesco)

Il Responsabile del Procedimento
(A. Magro)

8 LUG 2011



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia
delle politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX "Ufficio Provinciale del Lavoro"
Via Dogali 1/D is 222 - 98100 MESSINA

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Prot.n. 6399

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
18/07/2011
Protocollo n°0025169/11

Messina 08 LUG. 2011

Al lavoratore Sig. SPADARO MAURIZIO

All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

All'Ente SOC.COOP. "NORMANNA"

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e
le attività formative - Servizio V - Via Imp. Federico n. 52 -
90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Decreto assessoriale n° 492/Serv.V del 31 maggio 2011 - Annullamento in autotutela
della Circolare Assessoriale 29 novembre 2011, n° 5/2010/AG - "Legge Regionale 28
dicembre 2004, n° 17, art. 74 e 75 - Riapertura termini".
Revoca provvedimento.

Premesso che, con istanza del 30/12/2010 il sig. Spadaro Maurizio nato a Messina il
18/12/1973 e residente a Messina in via Marodda n. 2 - Mili San Marco, lavoratore destinatario
del regime transitorio dei lavori socialmente utili dichiarava, fra l'altro, la disponibilità ad essere
utilizzato/a preferibilmente presso l'Ente Provincia Regionale di Messina.

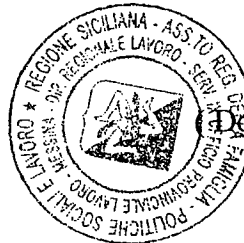
Visto il provvedimento in data 26/01/2011, prot. n° 869 con cui questo ufficio individuava
l'Ente Provincia Regionale di Messina quale soggetto utilizzatore del sig. Spadaro Maurizio.

Preso atto della nota n° 14216/V/AG dell'Agenzia Regionale per l'Impiego del 01 giugno
u.s. e del Decreto Assessoriale n° 492/Serv.V, pubblicato nella GURS n° 27 del 24/06/2011.

Con la presente il provvedimento adottato con nota prot. n° 869 del 26/01/2011 è revocato.

Al fine di evitare problematiche nei riguardi dei lavoratori, la Soc.Coop."Normanna" è
invitata ad utilizzare detto personale.

Il Dirigente U.O.2
(Dott.ssa P. Rifatto)



Il Direttore
(Dott. F. De Francesco)

Ges. Prov. - Lavoro

Il Responsabile del Procedimento
(A. Magro)



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia
delle politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX "Ufficio Provinciale del Lavoro"
Via Dogali 1/D is 222 - 98100 MESSINA

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
18/07/2011
Protocollo n°0025170/11

Prot.n. 6320

Messina li 08 LUG. 2011

Al lavoratore Sig. PARISI SANDRO

➔ All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

All'Ente SOC.COOP. "NORMANNA"

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e
le attività formative - Servizio V - Via Imp. Federico n. 52 -
90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Decreto assessoriale n° 492/Serv.V del 31 maggio 2011 - Annullamento in autotutela
della Circolare Assessoriale 29 novembre 2011, n° 5/2010/AG - "Legge Regionale 28
dicembre 2004, n° 17, art. 74 e 75 - Riapertura termini".
Revoca provvedimento.

Premesso che, con istanza del 29/12/2010 il Sig. Parisi Sandro nato a Messina il
26/09/1975 e residente a Messina in via Comunale n. 116 - S. Margherita, lavoratore destinatario
del regime transitorio dei lavori socialmente utili dichiarava, fra l'altro, la disponibilità ad essere
utilizzato/a preferibilmente presso l'Ente Provincia Regionale di Messina.

Visto il provvedimento in data 26/01/2011, prot. n° 865 con cui questo ufficio individuava
l'Ente Provincia Regionale di Messina quale soggetto utilizzatore del Sig. Parisi Sandro.

Preso atto della nota n° 14216/V/AG dell'Agenzia Regionale per l'Impiego del 01 giugno
u.s. e del Decreto Assessoriale n° 492/Serv.V, pubblicato nella GURS n° 27 del 24/06/2011.

Con la presente il provvedimento adottato con nota prot. n° 865 del 26/01/2011 è revocato.

Al fine di evitare problematiche nei riguardi dei lavoratori, la Soc.Coop."Normanna" è
invitata ad utilizzare detto personale.

Il Dirigente U.O.2
(Dott.ssa P. Rifatto)

[Handwritten signature]

Il Responsabile del Procedimento
(A. Maggio)

[Handwritten signature]



Il Direttore
(Dott. F. De Francesco)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia
delle politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX "Ufficio Provinciale del Lavoro"
Via Dogali 1/D is 222 - 98100 MESSINA

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Prot.n. 6311

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
18/07/2011
Protocollo n°0025172/11

Messina li 08 LUG. 2011

Alla lavoratrice Sig.ra PANARELLO SANTA

All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

All'Ente SOC.COOP. "NORMANNA"

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e
le attività formative - Servizio V - Via Imp. Federico n. 52 -
90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Decreto assessoriale n° 492/Serv.V del 31 maggio 2011 - Annullamento in autotutela
della Circolare Assessoriale 29 novembre 2011, n° 5/2010/AG - "Legge Regionale 28
dicembre 2004, n° 17, art. 74 e 75 - Riapertura termini".
Revoca provvedimento.

Premesso che, con istanza del 30/12/2010 la Sig.ra Panarello Santa nata a Messina il
21/12/1975 e residente a Messina in via Comunale n. 11 - Giampileri Sup.re, lavoratore
destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili dichiarava, fra l'altro, la disponibilità
ad essere utilizzato/a preferibilmente presso l'Ente Provincia Regionale di Messina.

Visto il provvedimento in data 26/01/2011, prot. n° 862 con cui questo ufficio individuava
l'Ente Provincia Regionale di Messina quale soggetto utilizzatore della Sig.ra Panarello Santa.

Preso atto della nota n° 14216/V/AG del l'Agenzia Regionale per l'Impiego del 01 giugno
u.s. e del Decreto Assessoriale n° 492/Serv.V, pubblicato nella GURS n° 27 del 24/06/2011.

Con la presente il provvedimento adottato con nota prot. n° 862 del 26/01/2011 è revocato.

Al fine di evitare problematiche nei riguardi dei lavoratori, la Soc.Coop."Normanna" è
invitata ad utilizzare detto personale.

Il Dirigente U.O.2
(Dott.ssa *[firma]* Rifatto)



Il Direttore
Dott. F. De Francesco

[firma]
Graf. Presid. Lavoro

Il Responsabile del Procedimento
(A. Magro)



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia
delle politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX "Ufficio Provinciale del Lavoro"
Via Dogali 1/D is 222 - 98100 MESSINA

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
18/07/2011
Protocollo n°0025173/11

Messina 8 LUG. 2011

Prot.n° 6312v

Al lavoratore Sig. NARZISI SALVATORE

All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

All'Ente SOC.COOP. "NORMANNA"

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e
le attività formative - Servizio V - Via Imp. Federico n. 52 -
90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Decreto assessoriale n° 492/Serv.V del 31 maggio 2011 - Annullamento in autotutela
della Circolare Assessoriale 29 novembre 2011, n° 5/2010/AG - "Legge Regionale 28
dicembre 2004, n° 17, art. 74 e 75 - Riapertura termini".
Revoca provvedimento.

Premesso che, con istanza del 31/12/2010 il Sig. Narzisi Salvatore nato a Messina il
24/02/1975 e residente a Messina in via Ariella n. 1 - Vill. Altolia, lavoratore destinatario del
regime transitorio dei lavori socialmente utili dichiarava, fra l'altro, la disponibilità ad essere
utilizzato/a preferibilmente presso l'Ente Provincia Regionale di Messina.

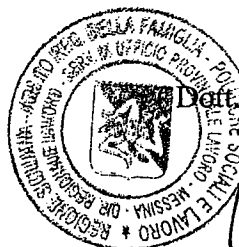
Visto il provvedimento in data 07/02/2011, prot. n° 1347 con cui questo ufficio individuava
l'Ente Provincia Regionale di Messina quale soggetto utilizzatore del Sig. Narzisi Salvatore.

Preso atto della nota n° 14216/V/AG dell'Agenzia Regionale per l'Impiego del 01 giugno
u.s. e del Decreto Assessoriale n° 492/Serv.V, pubblicato nella GURS n° 27 del 24/06/2011.

Con la presente il provvedimento adottato con nota prot. n° 1347 del 07/02/2011 è revocato.

Al fine di evitare problematiche nei riguardi dei lavoratori, la Soc.Coop."Normanna" è
invitata ad utilizzare detto personale.

Il Dirigente U.O.2
(Dott.ssa P.P. Rifatto)



Il Direttore
(Dott. F. De Francesco)

Il Responsabile del Procedimento
(A. Magro)

Geb. Persichino - Lavoro



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia
delle politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX "Ufficio Provinciale del Lavoro"
Via Dogali 1/D 98222 - 98100 MESSINA

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Prot.n. 6343

Messina 18 LUG. 2011

Al lavoratore Sig. CASTRICIANO SOSTINE

→ All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

All'Ente SOC.COOP. "NORMANNA"

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e
le attività formative - Servizio V - Via Imp. Federico n. 52 -
90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Decreto assessoriale n° 492/Serv.V del 31 maggio 2011 - Annullamento in autotutela
della Circolare Assessoriale 29 novembre 2011, n° 5/2010/AG - "Legge Regionale 28
dicembre 2004, n° 17, art. 74 e 75 - Riapertura termini".
Revoca provvedimento.

Premesso che, con istanza del 29/12/2010 il Sig. Castriano Sostine nato a Messina il
26/09/1968 e residente a Messina in via Canale n. 1 - Tipoldo, lavoratore destinatario del regime
transitorio dei lavori socialmente utili dichiarava, fra l'altro, la disponibilità ad essere utilizzato/a
preferibilmente presso l'Ente Provincia Regionale di Messina.

Visto il provvedimento in data 26/01/2011, prot. n° 863 con cui questo ufficio individuava
l'Ente Provincia Regionale di Messina quale soggetto utilizzatore del Sig. Castriano Sostine.

Preso atto della nota n° 14216/V/AG del l'Agenzia Regionale per l'Impiego del 01 giugno
u.s. e del Decreto Assessoriale n° 492/Serv.V, pubblicato nella GURS n° 27 del 24/06/2011.

Con la presente il provvedimento adottato con nota prot. n° 863 del 26/01/2011 è revocato.

Al fine di evitare problematiche nei riguardi dei lavoratori, la Soc.Coop."Normanna" è
invitata ad utilizzare detto personale.

Il Dirigente U.O.2
(Dott.ssa T. P. Rifatto)



Il Direttore
(Dott. F. De Francesco)

Il Responsabile del Procedimento
(A. Magro)

15156 2011



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia
delle politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX "Ufficio Provinciale del Lavoro"
Via Dogali 1/D is 222 - 98100 MESSINA

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
18/07/2011
Protocollo n°0025176/11

Prot.n. 6240

Messina li 07 LUG. 2011

Al lavoratore Sig. CUCINOTTA FRANCESCO

All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

All'Ente SOC.COOP. "NORMANNA"

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e
le attività formative - Servizio V - Via Imp. Federico n. 52 -
90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Decreto assessoriale n° 492/Serv.V del 31 maggio 2011 - Annullamento in autotutela
della Circolare Assessoriale 29 novembre 2011, n° 5/2010/AG - "Legge Regionale 28
dicembre 2004, n° 17, art. 74 e 75 - Riapertura termini".
Revoca provvedimento.

Premesso che, con istanza del 29/12/2010 il Sig. Cucinotta Francesco nato a Messina il
01/12/1967 e residente a Messina in via Nordiciccia n. 4 - Mili San Pietro, lavoratore destinatario
del regime transitorio dei lavori socialmente utili dichiarava, fra l'altro, la disponibilità ad essere
utilizzato/a preferibilmente presso l'Ente Provincia Regionale di Messina.

Visto il provvedimento in data 26/01/2011, prot. n° 866 con cui questo ufficio individuava
l'Ente Provincia Regionale di Messina quale soggetto utilizzatore del Sig. Cucinotta Francesco.

Preso atto della nota n° 14216/V/AG dell'Agenzia Regionale per l'Impiego del 01 giugno
u.s. e del Decreto Assessoriale n° 492/Serv.V, pubblicato nella GURS n° 27 del 24/06/2011.

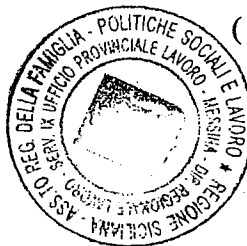
Con la presente il provvedimento adottato con nota prot. n° 866 del 26/01/2011 è revocato.

Al fine di evitare problematiche nei riguardi dei lavoratori, la Soc.Coop."Normanna" è
invitata ad utilizzare detto personale.

Il Dirigente U.O.2
(Dott. ssa *F. Rifatto*)

Il Direttore
(Dott. F. De Francesco)

Il Responsabile del Procedimento
(A. Magro)



C. Presid. Lavoro



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia
delle politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX "Ufficio Provinciale del Lavoro"
Via Dogali 1/D is 222 - 98100 MESSINA

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
18/07/2011
Protocollo n°0025179/11

Prot.n. 6241

Messina 07 LUG. 2011

Al lavoratore Sig. CARDILE SILVIO

→ All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

All'Ente SOC.COOP. "NORMANNA"

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e
le attività formative - Servizio V - Via Imp. Federico n. 52 -
90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Decreto assessoriale n° 492/Serv.V del 31 maggio 2011 - Annullamento in autotutela
della Circolare Assessoriale 29 novembre 2011, n° 5/2010/AG - "Legge Regionale 28
dicembre 2004, n° 17, art. 74 e 75 - Riapertura termini".
Revoca provvedimento.

Premesso che, con istanza del 29/12/2010 il Sig. Cardile Silvio nato a Messina il
05/06/1966 e residente a Messina in via Mancuso n. 8 - Mili San Pietro, lavoratore destinatario del
regime transitorio dei lavori socialmente utili dichiarava, fra l'altro, la disponibilità ad essere
utilizzato/a preferibilmente presso l'Ente Provincia Regionale di Messina.

Visto il provvedimento in data 26/01/2011, prot. n° 864 con cui questo ufficio individuava
l'Ente Provincia Regionale di Messina quale soggetto utilizzatore del Sig. Cardile Silvio.

Preso atto della nota n° 14216/V/AG dell'Agenzia Regionale per l'Impiego del 01 giugno
u.s. e del Decreto Assessoriale n° 492/Serv.V, pubblicato nella GURS n° 27 del 24/06/2011.

Con la presente il provvedimento adottato con nota prot. n° 864 del 26/01/2011 è revocato.

Al fine di evitare problematiche nei riguardi dei lavoratori, la Soc.Coop."Normanna" è
invitata ad utilizzare detto personale.

Il Dirigente U.O.2
(Dott.ssa F. Rifatto)



Il Direttore
(Dott. F. De Francesco)

Gab. Presid. - Lavoro

Il Responsabile del Procedimento
(A. Magro)



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia
delle politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX "Ufficio Provinciale del Lavoro"
Via Dogali 1/D is 222 - 98100 MESSINA

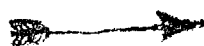
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
18/07/2011
Protocollo n°0025180/11

Messina li 07 LUG. 2011

Prot.n. 6264

Al lavoratore Sig. BLANCA ANTONINO



All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

All'Ente SOC.COOP. "NORMANNA"

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e
le attività formative - Servizio V - Via Imp. Federico n. 52 -
90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Decreto assessoriale n° 492/Serv.V del 31 maggio 2011 - Annullamento in autotutela
della Circolare Assessoriale 29 novembre 2011, n° 5/2010/AG - "Legge Regionale 28
dicembre 2004, n° 17, art. 74 e 75 - Riapertura termini".
Revoca provvedimento.

Premesso che, con istanza del 29/12/2010 il sig. Blanca Antonino nato a Messina il
23/10/1969 e residente a Messina in via Mancuso - Mili San Pietro, lavoratore destinatario del
regime transitorio dei lavori socialmente utili dichiarava, fra l'altro, la disponibilità ad essere
utilizzato/a preferibilmente presso l'Ente Provincia Regionale di Messina.

Visto il provvedimento in data 26/01/2011, prot. n° 861 con cui questo ufficio individuava
l'Ente Provincia Regionale di Messina quale soggetto utilizzatore del sig. Blanca Antonino.

Preso atto della nota n° 14216/V/AG dell'Agenzia Regionale per l'Impiego del 01 giugno
u.s. e del Decreto Assessoriale n° 492/Serv.V, pubblicato nella GURS n° 27 del 24/06/2011.

Con la presente il provvedimento adottato con nota prot. n° 861 del 26/01/2011 è revocato.

Al fine di evitare problematiche nei riguardi dei lavoratori, la Soc.Coop. "Il Quadrifoglio" è
invitata ad utilizzare detto personale.

Il Dirigente U.O.2
(Dott.ssa Rifatto)



Il Direttore
(Dott. F. De Francesco)

Geb. Francesco De Francesco

Il Responsabile del Procedimento
(A. Magro)

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina

26 GEN. 2011

Prot. n. 871

ii,

Alla lavoratrice Sig.ra CAMIOLO ANNA

All'Ente PROV. REGIONALE DI MESSINA

Corso Cavour n. 87 - MESSINA

All'Ente SOC. COOP. AGRIFOGLIO - Via Mazzini - Patti (ME)

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative - Servizio V Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 PALERMO

Alla Sede INPS di PATTI (ME)

OGGETTO: Art. 74 L. R. 28 dicembre 2004, n. 17 - Circolare assessoriale n. 5/2010/AG. Individuazione del soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili.

VISTA l'istanza della Sig.ra CAMIOLO ANNA nata a Palermo il 06/06/1968, residente a Patti (ME) nella via C/da Paesana n. 48, lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, utilizzato presso l'Ente Soc. Coop. Agrifoglio con sede a PATTI (ME).

ACCERTATO che:

- il predetto lavoratore alla data del 31 dicembre 2004 era utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina;
- il predetto lavoratore ha prestato la propria attività sin dal 1999, e, comunque per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della legge in oggetto segnata (31 dicembre 2004), presso l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina;
- il predetto lavoratore è destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 4 della L. R. 26/11/2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Ente in cui ha prestato di fatto la propria attività rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare lavoratori in attività socialmente utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000;

INDIVIDUA,

con effetto 1° gennaio 2011, quale proprio soggetto utilizzatore della lavoratrice Sig.ra CAMIOLO ANNA in premessa generalizzata, l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina.

Attesa la natura meramente assistenziale della misura, al predetto lavoratore verrà corrisposto regolarmente l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun indugio, ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse saranno recuperate presso il nuovo soggetto utilizzatore nei mesi successivi alla notifica del provvedimento fermo restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Resp. Procedimento
(Magro Antonino)

IL DIRIGENTE
(Dott. F. De Francesco)

Copia

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO

Servizio IX Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina

26 GEN. 2011

Prot. n. 872

Il _____

Al lavoratore Sig. ARRIGO VINCENZO

All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Corso Cavour, n. 87 - MESSINA

All'Ente SOC. COOP. AGRIFOGLIO - Via Mazzini, Patti (ME)

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative - Servizio V Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 PALERMO

Alla Sede INPS di PATTI

OGGETTO: Art. 74 L. R. 28 dicembre 2004, n. 17 - Circolare assessoriale n. 5/2010/AG. Individuazione del soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili.

VISTA l'istanza del Sig. ARRIGO VINCENZO nato a Barcellona P.G. (ME) il 01/03/1976, residente a Patti (ME) nella via Pasubio n. 35/B, lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, utilizzato presso l'Ente Soc. Coop. Agrifoglio con sede a PATTI (ME).

ACCERTATO che:

- il predetto lavoratore alla data del 31 dicembre 2004 era utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina;
- il predetto lavoratore ha prestato la propria attività sin dal 2001, e, comunque per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della legge in oggetto segnata (31 dicembre 2004), presso l'Ente Ispettorato **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina;
- il predetto lavoratore è destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 4 della L. R. 26/11/2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Ente in cui ha prestato di fatto la propria attività rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare lavoratori in attività socialmente utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000;

INDIVIDUA,

con effetto 1° gennaio 2011, quale proprio soggetto utilizzatore del lavoratore Sig. ARRIGO VINCENZO in premessa generalizzato, l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina.

Attesa la natura meramente assistenziale della misura, al predetto lavoratore verrà corrisposto regolarmente l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun indugio, ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse saranno recuperate presso il nuovo soggetto utilizzatore, nei mesi successivi alla notifica del provvedimento, fermo restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Resp. Procedimento
(Magro Antonino)

IL DIRIGENTE
(Dott. F. De Francesco)

4

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina

26 GEN. 2011

Prot. n. *P370*

Ri,

Alla lavoratrice Sig.ra **BIONDO CETTINA**All'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

Corso Cavour n. 87 - MESSINA

All'Ente **SOC. COOP. AGRIFOGLIO** - Via Mazzini - Patti (ME)

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative - Servizio V Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 PALERMO

Alla Sede INPS di PATTI (ME)

OGGETTO: Art. 74 L. R. 28 dicembre 2004, n. 17 - Circolare assessoriale n. 5/2010/AG Individuazione del soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili.

VISTA l'istanza della Sig.ra **BIONDO CETTINA** nata a Patti (ME) 04/12/1974, residente a Patti (ME) nella via San Giovanni n. 113/A, lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, utilizzato presso l'Ente Soc. Coop. Agrifoglio con sede a PATTI (ME).

ACCERTATO che:

- il predetto lavoratore alla data del 31 dicembre 2004 era utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina;
- il predetto lavoratore ha prestato la propria attività sin dal 1999, e comunque per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della legge in oggetto segnata (31 dicembre 2004), presso l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina;
- il predetto lavoratore è destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 4 della L. R. 26/11/2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Ente in cui ha prestato di fatto la propria attività rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare lavoratori in attività socialmente utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000;

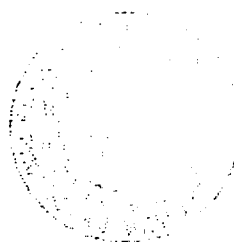
INDIVIDUA,

con effetto 1° gennaio 2011, quale proprio soggetto utilizzatore della lavoratrice Sig.ra **BIONDO CETTINA** in premessa generalizzata, l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina.

Attesa la natura meramente assistenziale della misura, al predetto lavoratore verrà corrisposto regolarmente l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun pregiudizio ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse saranno recuperate presso il nuovo soggetto utilizzatore nei mesi successivi alla notifica del provvedimento, fermo restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Resp. Procedimento
(Magro Antonio)

IL DIRIGENTE
(Dott. F. De Francesco)



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina

26 GEN 2011

Prot. n. 861

li,

Al lavoratore Sig. BLANCA ANTONINO

All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Corso Cavour. n. 87 - MESSINA

All'Ente SOC.COOP. NORMANNA - Via Natoli n.133, MESSINA

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative - Servizio V Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Art. 74 L. R. 28 dicembre 2004, n. 17 -- Circolare assessoriale n. 5/2010/AG. Individuazione del soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili.

VISTA l'istanza del Sig. BLANCA ANTONINO nato a Messina il 23/10/1969, residente a Messina nella via Mancuso - Mili San Pietro, lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, utilizzato presso l'Ente Soc. Coop. Normanna con sede a Messina.

ACCERTATO che:

- il predetto lavoratore alla data del 31 dicembre 2004 era utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina;
- il predetto lavoratore ha prestato la propria attività sin dal 1999, e, comunque per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della legge in oggetto segnata (31 dicembre 2004), presso l'Ente Ispettorato PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina;
- il predetto lavoratore è destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 4 della L. R. 26/11/2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Ente in cui ha prestato di fatto la propria attività rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare lavoratori in attività socialmente utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000;

INDIVIDUA,

con effetto 1° gennaio 2011, quale proprio soggetto utilizzatore del lavoratore Sig. BLANCA ANTONINO in premessa generalizzata, l'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina.

Attesa la natura meramente assistenziale della misura, al predetto lavoratore verrà corrisposto regolarmente l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun indugio ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse saranno recuperate presso il nuovo soggetto utilizzatore nei mesi successivi alla notifica del provvedimento, fermo restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Resp. Procedimento

(Magro Antonino)

IL DIRIGENTE
(Dott. F. De Francesco)

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina

Prot. n. 1367

07 FEB. 2011

Al lavoratore Sig. **NARZISI SALVATORE**

→ All'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

Corso Cavour, n. 87 - MESSINA

All'Ente **SOC.COOP. NORMANNA** - Via Natoli n.133, MESSINA

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative - Servizio V Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Art. 74 L. R. 28 dicembre 2004, n. 17 - Circolare assessoriale n. 5/2010/AG. Individuazione del soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili.

VISTA l'istanza del Sig. **NARZISI SALVATORE** nato a Messina il 24/02/1975, residente a Messina nella via Ariella n.1 Vill. Altolia, lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, utilizzato presso l'Ente Soc. Coop. Normanna con sede a Messina.

ACCERTATO che:

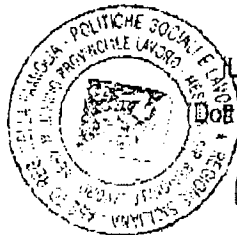
- il predetto lavoratore alla data del 31 dicembre 2004 era utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina;
- il predetto lavoratore ha prestato la propria attività sin dal 1999, e, comunque per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della legge in oggetto segnata (31 dicembre 2004), presso l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina;
- il predetto lavoratore è destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 4 della L. R. 26/11/2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Ente in cui ha prestato di fatto la propria attività rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare lavoratori in attività socialmente utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000;

INDIVIDUA,

con effetto 1° gennaio 2011, quale proprio soggetto utilizzatore del lavoratore Sig. **NARZISI SALVATORE** in premessa generalizzata, l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina.

Attesa la natura meramente assistenziale della misura, al predetto lavoratore verrà corrisposto regolarmente l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun indugio, ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse saranno recuperate presso il nuovo soggetto utilizzatore, nei mesi successivi alla notifica del provvedimento, fermo restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Resp. Procedimento
(Magro Antonio)



IL DIRIGENTE
Dott. F. De Francesco

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina

Prot. n. 864

26 GEN 2011

Al lavoratore Sig. **CARDILE SILVIO**
All'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**
Corso Cavour, n. 87 - MESSINA
All'Ente **SOC.COOP. NORMANNA** - Via Natoli n.133, MESSINA
e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività
formative - Servizio V Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 PALERMO
Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Art. 74 L. R. 28 dicembre 2004, n. 17 - Circolare assessoriale n. 5/2010/AG. Individuazione del
soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili.

VISTA l'istanza del Sig. **CARDILE SILVIO** nato a Messina il 05/06/1966, residente a Messina nella via
Mancuso n. 8 - Mili San Pietro, lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, utilizzato presso
l'Ente Soc. Coop. Normanna con sede a Messina.

ACCERTATO che:

- il predetto lavoratore alla data del 31 dicembre 2004 era utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina;
- il predetto lavoratore ha prestato la propria attività sin dal 1999, e, comunque per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della legge in oggetto seguita (31 dicembre 2004), presso l'Ente Ispettorato **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina;
- il predetto lavoratore è destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 4 della L. R. 26/11/2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Ente in cui ha prestato di fatto la propria attività rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare lavoratori in attività socialmente utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000;

INDIVIDUA,

con effetto 1° gennaio 2011, quale proprio soggetto utilizzatore del lavoratore Sig. **CARDILE SILVIO** in premessa generalizzata, l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina.

Attesa la natura meramente assistenziale della misura, al predetto lavoratore verrà corrisposto regolarmente l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun indugio ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse saranno recuperate presso il nuovo soggetto utilizzatore, nei mesi successivi alla notifica del provvedimento, fermo restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Resp. Procedimento
(Magro Antonio)

IL DIRIGENTE
(Dott. F. De Francesco)

70

Copia R

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina

Prot. n. 863

26 GEN 2011

Al lavoratore Sig. CASTRICIANO SOSTINE

All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Corse Cavour, n. 87 - MESSINA

All'Ente SOC.COOP. NORMANNA - Via Natoli n.133, MESSINA

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività
formative - Servizio V Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO Art. 74 L. R. 28 dicembre 2004, n. 17 -- Circolare assessoriale n. 5/2010/AG. Individuazione del
soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili.

VISTA l'istanza del Sig. CASTRICIANO SOSTINE nato a Messina il 26/09/1968, residente a Tipoldo (ME)
nella via Canale n. 1, lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, utilizzato presso l'Ente
Soc. Coop. Normanna con sede a Messina.

ACCERTATO che:

- il predetto lavoratore alla data del 31 dicembre 2004 era utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina;
- il predetto lavoratore ha prestato la propria attività sin dal 1999, e, comunque per almeno 45 giorni alla data di
entrata in vigore della legge in oggetto segnata (31 dicembre 2004), presso l'Ente Ispettorato **PROVINCIA
REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina;
- il predetto lavoratore è destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 4 della L. R.
26/11/2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Ente in cui ha prestato di fatto la propria attività rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare lavoratori in attività
socialmente utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000;

INDIVIDUA

con effetto 1° gennaio 2011, quale proprio soggetto utilizzatore del lavoratore Sig. CASTRICIANO SOSTINE in
premessa generalizzata, l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina.

Attesa la natura meramente assistenziale della misura, al predetto lavoratore verrà corrisposto regolarmente
l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun indugio, ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse
saranno recuperate presso il nuovo soggetto utilizzatore, nei mesi successivi alla notifica del provvedimento, fermo
restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Resp. Procedimento

(Magro Antonino)



IL DIRIGENTE

(Dott. F. De Francesco)

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina

Prot. n. 866

li,

Al lavoratore Sig. CUCINOTTA FRANCESCO

All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Corso Cavour, n. 87 - MESSINA

All'Ente SOC.COOP. NORMANNA - Via Natoli n.133, MESSINA

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative - Servizio V Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Art. 74 L. R. 28 dicembre 2004 n. 17 - Circolare assessoriale n. 5/2010/AG. Individuazione del soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili.

VISTA l'istanza del Sig. CUCINOTTA FRANCESCO nato a Messina il 01/12/1967, residente a Messina nella via Nordicicca n. 4 - Mili San Pietro, lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, utilizzato presso l'Ente Soc. Coop. Normanna con sede a Messina.

ACCERTATO che:

- il predetto lavoratore alla data del 31 dicembre 2004 era utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina;
- il predetto lavoratore ha prestato la propria attività sin dal 1999, e, comunque per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della legge in oggetto segnata (31 dicembre 2004), presso l'Ente **Ispettorato PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina;
- il predetto lavoratore è destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 4 della L. R. 26/11/2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Ente in cui ha prestato di fatto la propria attività rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare lavoratori in attività socialmente utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000;

INDIVIDUA,

con effetto 1° gennaio 2011, quale proprio soggetto utilizzatore del lavoratore Sig. CUCINOTTA FRANCESCO in premessa generalizzato, l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina.

Attesa la natura meramente assistenziale della misura, al predetto lavoratore verrà corrisposto regolarmente l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun indugio, ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse saranno recuperate presso il nuovo soggetto utilizzatore nei mesi successivi alla notifica del provvedimento, fermo restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Resp. Procedimento

(Magro Antonino)

IL DIRIGENTE

(Dott. F. De Francesco)

70

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina

Prot. n. 862

26 GEN. 2011

li,

Alla lavoratrice Sig.ra **PANARELLO SANTA**All'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

Corso Cavour n. 87 - MESSINA

All'Ente **SOC.COOP. NORMANNA** - Via Natoli n.133, MESSINAe. p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività
formative - Servizio V Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Art. 74 L. R. 28 dicembre 2004, n. 17 - Circolare assessoriale n. 5/2010/AG. Individuazione del
soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili.

VISTA l'istanza della Sig.ra **PANARELLO SANTA** nata a Messina il 21/12/1965, residente a Messina nella via
Comunale n. 11 Giampileri Sup, lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, utilizzato
presso l'Ente Soc. Coop. Normanna con sede a Messina.

ACCERTATO che:

- il predetto lavoratore alla data del 31 dicembre 2004 era utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina;
- il predetto lavoratore ha prestato la propria attività sin dal 1999, e, comunque per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della legge in oggetto segnata (31 dicembre 2004), presso l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina;
- il predetto lavoratore è destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 4 della L. R. 26/11/2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Ente in cui ha prestato di fatto la propria attività rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare lavoratori in attività socialmente utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000;

INDIVIDUA,

con effetto 1° gennaio 2011, quale proprio soggetto utilizzatore della lavoratrice Sig.ra **PANARELLO SANTA** in
premessa generalizzata, l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina.

Attesa la natura meramente assistenziale della misura, al predetto lavoratore verrà corrisposto regolarmente
l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun indugio, ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse
saranno recuperate presso il nuovo soggetto utilizzatore, nei mesi successivi alla notifica del provvedimento, fermo
restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Resp. Procedimento

(Magro Antonino)

IL DIRIGENTE

(Dott. F. De Francesco)

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina

Prot. n. 865

li 26 GEN. 2011

Al lavoratore Sig. **PARISI SANDRO**

All'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

Corsc Cavour, n. 87 - MESSINA

All'Ente **SOC.COOP. NORMANNA** - Via Natoli n.133, MESSINA

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative - Servizio V Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO. Art. 74 L. R. 28 dicembre 2004 n. 17 - Circolare assessoriale n. 5/2010/AG. Individuazione del soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili.

VISTA l'istanza del Sig. **PARISI SANDRO** nato a Messina il 26/09/1975, residente a Messina nella via Comunale n. 116 - S. Margherita, lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, utilizzato presso l'Ente Soc. Coop. Normanna con sede a Messina.

ACCERTATO che:

- il predetto lavoratore alla data del 31 dicembre 2004 era utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina;
- il predetto lavoratore ha prestato la propria attività sin dal 1999, e, comunque per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della legge in oggetto segnata (31 dicembre 2004), presso l'Ente Ispettorato **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina;
- il predetto lavoratore è destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 4 della L. R. 26/11/2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Ente in cui ha prestato di fatto la propria attività rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare lavoratori in attività socialmente utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000;

INDIVIDUA,

con effetto 1° gennaio 2011, quale proprio soggetto utilizzatore del lavoratore Sig. **PARISI SANDRO** in premessa generalizzato, l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina.

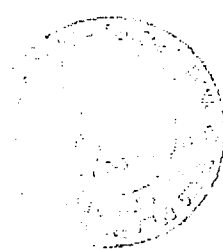
Attesa la natura meramente assistenziale della misura, al predetto lavoratore verrà corrisposto regolarmente l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun indugio, ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse saranno recuperate presso il nuovo soggetto utilizzatore, nei mesi successivi alla notifica del provvedimento, fermo restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Resp. Procedimento

(Magro Antonino)

IL DIRIGENTE

(Dott. F. De Francesco)



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina

Prot. n. 86P

Il,

Al lavoratore Sig. SPADARO MAURIZIO

All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Corso Cavour, n. 87 - MESSINA

All'Ente SOC.COOP. NORMANNA - Via Natoli n.133, MESSINA

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività
formative - Servizio V Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Art. 74 L. R. 28 dicembre 2004, n. 17 - Circolare assessoriale n. 5/2010/AG. Individuazione del
soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili.

VISTA l'istanza del Sig. SPADARO MAURIZIO nato a Messina il 18/12/1973, residente a Messina nella via
Marodda n. 2 - Mili S. Marco, lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, utilizzato presso
l'Ente Soc. Coop. Normanna con sede a Messina.

ACCERTATO che:

- il predetto lavoratore alla data del 31 dicembre 2004 era utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina;
- il predetto lavoratore ha prestato la propria attività sin dal 1999, e, comunque per almeno 45 giorni alla data di
entrata in vigore della legge in oggetto segnata (31 dicembre 2004), presso l'Ente Ispettorato **PROVINCIA
REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina;
- il predetto lavoratore è destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 4 della L. R.
26/11/2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Ente in cui ha prestato di fatto la propria attività rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare lavoratori in attività
socialmente utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000,

INDIVIDUA,

con effetto 1° gennaio 2011, quale proprio soggetto utilizzatore del lavoratore Sig. SPADARO MAURIZIO in premessa
generalizzata, l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina.**

Attesa la natura meramente assistenziale della misura, al predetto lavoratore verrà corrisposto regolarmente
l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun indugio, ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse
saranno recuperate presso il nuovo soggetto utilizzatore, nei mesi successivi alla notifica del provvedimento, fermo
restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Resp. Procedimento
(Magro Antonio)

IL DIRIGENTE
(Dott. F. De Francesco)

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina

Prot. n. 868

n. 26 GEN. 2011

Alla lavoratrice Sig.ra SPATARO GIOVANNA
All'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**
Corso Cavour n. 87 - MESSINA
All'Ente **SOC.COOP. NORMANNA** - Via Natoli n.133, MESSINA
e. p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività
formative - Servizio V Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 PALERMO
Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Art. 74 L. R. 28 dicembre 2004, n. 17 - Circolare assessoriale n. 5/2010/AG. Individuazione del
soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili.

VISTA l'istanza della Sig.ra **SPATARO GIOVANNA** nata a Caltagirone (CT) il 01/09/1967, residente a
Messina nella via Vallone n. 4/B Mili San Pietro, lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili,
utilizzato presso l'Ente Soc. Coop. Normanna con sede a Messina.

ACCERTATO che:

- il predetto lavoratore alla data del 31 dicembre 2004 era utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina;
- il predetto lavoratore ha prestato la propria attività sin dal 1999, e, comunque per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della legge in oggetto segnata (31 dicembre 2004), presso l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina;
- il predetto lavoratore è destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 4 della L. R. 26/11/2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Ente in cui ha prestato di fatto la propria attività rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare lavoratori in attività socialmente utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000;

INDIVIDUA,

con effetto 1° gennaio 2011, quale proprio soggetto utilizzatore della lavoratrice Sig.ra **SPATARO GIOVANNA** in
premessa generalizzata, l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina.

Attesa la natura meramente assistenziale della misura, al predetto lavoratore verrà corrisposto regolarmente
l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun indugio, ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse
saranno recuperate presso il nuovo soggetto utilizzatore, nei mesi successivi alla notifica del provvedimento, fermo
restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Resp. Procedimento
(Magro Antonio)



IL DIRIGENTE
(Dott. F. De Francesco)

Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO

Servizio IX Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina

26 GEN. 2011

li,

Prot. n. 862

Al lavoratore Sig. VALENTI VITTORIO

All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Corso Cavour, n. 87 - MESSINA

All'Ente SOC.COOP. NORMANNA - Via Natoli n.133, MESSINA

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività
formative - Servizio V Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Art. 74 L. R. 28 dicembre 2004, n. 17 - Circolare assessoriale n. 5/2010/AG. Individuazione del
soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili.

VISTA l'istanza del Sig. VALENTI VITTORIO nato a Messina il 12/02/1967, residente a Messina nella via
Comunale n. 112 - Ladreria Inferiore, lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, utilizzato
presso l'Ente Soc. Coop. Normanna con sede a Messina.

ACCERTATO che:

- il predetto lavoratore alla data del 31 dicembre 2004 era utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina;
- il predetto lavoratore ha prestato la propria attività sin dal 1999, e, comunque per almeno 45 giorni alla data di
entrata in vigore della legge in oggetto segnata (31 dicembre 2004), presso l'Ente Ispettorato **PROVINCIA
REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina;
- il predetto lavoratore è destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 4 della L. R.
26/11/2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Ente in cui ha prestato di fatto la propria attività rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare lavoratori in attività
socialmente utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000;

INDIVIDUA,

con effetto 1° gennaio 2011, quale proprio soggetto utilizzatore del lavoratore Sig. VALENTI VITTORIO in premessa
generalizzata, l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina.

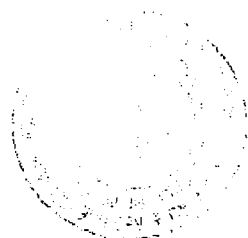
Attesa la natura meramente assistenziale della misura, al predetto lavoratore verrà corrisposto regolarmente
l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun indugio, ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse
saranno recuperate presso il nuovo soggetto utilizzatore, nei mesi successivi alla notifica del provvedimento, fermo
restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Resp. Procedimento

(Magro Antonino)

IL DIRIGENTE

(Dott. F. De Francesco)



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative

Prot. n. 1697 /Serv. V

li, 29 novembre 2010

OGGETTO: Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articoli 74 e 75 – Circolare assessoriale 17 gennaio 2005, n. 52 - Riapertura termini.

CIRCOLARE N 5/2010/AG

- Ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili
- A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili
- Al Dipartimento regionale lavoro
- Al Servizio "Ufficio regionale del lavoro"
- Al Servizio "Ispettorato regionale del lavoro"
- Ai Servizi "Uffici provinciali del lavoro"
- Ai Servizi "Ispettorati provinciali del lavoro"
- Alla Sede regionale dell'INPS della Sicilia
- Alla Sede regionale dell'INAIL della Sicilia

e, per conoscenza,

- Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
- All'Area e ai Servizi dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative

LORO SEDI

Con circolare assessoriale 17 gennaio 2005, n. 52 – pubblicata nella G.U.R.S., Parte I, 4 febbraio 2005 n. 5 sono state emanate le direttive applicative delle disposizioni recate dalla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articoli 74 e 75 – Individuazione del soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili – Prosecuzione nell'utilizzazione in attività socialmente utili.

L'art. 74 della predetta legge reca delle speciali procedure per la individuazione del soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili demandando a questo Assessorato l'incombenza di provvedere attraverso i propri uffici periferici ad accertare l'ente presso cui il lavoratore ha

prestato la propria attività per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della legge (31 dicembre 2004).

L'art. 75 introduce particolari disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione nell'utilizzazione in attività socialmente utili di lavoratori destinatari del regime transitorio per i quali gli enti utilizzatori privati non provvedono ad adottare il programma di fuoruscita. In tal caso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione promuove iniziative volte all'utilizzazione degli stessi lavoratori presso enti legittimati diversi dall'Amministrazione regionale, su richiesta dei soggetti interessati.

Premesso quanto sopra, nella considerazione che non tutti i soggetti rientranti nella previsione di cui all'articolo 74 e dall'articolo 75 della legge regionale n. 17/2004 hanno potuto presentare l'istanza all'ufficio provinciale del lavoro competente nei termini indicati nella citata circolare n. 52/2005, fermo restando le direttive al riguardo già impartite, con la presente circolare il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 31 dicembre 2010.

Pertanto i soggetti rientranti nella previsione di cui all'articolo 74 della legge regionale n. 17/2004 – destinatari del regime transitorio – utilizzati in attività socialmente utili e che per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della norma (31 dicembre 2004) hanno prestato la propria attività socialmente utile presso un soggetto diverso dal proprio ente utilizzatore, presenteranno, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, apposita istanza, secondo il modello 1 allegato alla presente circolare, all'Ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente che, previa verifica della conformità dell'istanza al modello 1 allegato alla presente circolare, provvederà ad individuare l'ente utilizzatore sulla scorta della documentazione fornita dal lavoratore interessato ovvero richiedendo l'intervento dei competenti servizi ispettivi.

Il Dirigente del Servizio U.P.L. emanerà il provvedimento utilizzando il modello 2 allegato alla presente circolare. Lo stesso avrà efficacia a far data dal 1° gennaio 2011.

Allo stesso modo i soggetti rientranti nella previsione di cui all'articolo 75 della legge regionale n. 17/2004 presenteranno, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, apposita istanza, secondo il modello allegato alla presente circolare, all'Ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente che provvederà, previa verifica della conformità dell'istanza al modello 3 allegato alla presente circolare, ad individuare l'ente utilizzatore, diverso dall'Amministrazione regionale, sulla scorta delle esigenze rassegnate e previe opportune intese. In caso di criticità richiederà l'intervento dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative – Servizio V "ASU e welfare", che provvederà anche attivando i necessari interventi sostitutivi richiamati dal legislatore.

Il Dirigente del Servizio U.P.L. emanerà il provvedimento utilizzando il modello 4 allegato alla presente circolare. Lo stesso avrà efficacia a far data dal 1° gennaio 2011.

Appare, infine, pleonastico precisare che i modelli allegati alla presente circolare vanno compilati e non possono in alcun modo essere modificati, né dai soggetti interessati, né dagli Uffici provinciali del lavoro.

La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata, con possibilità di scaricare in formato "Word", sul sito Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it.

L'ASSESSORE
(Prof. Andrea Piraino)

IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM
(A. Russo)

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO,
AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO, L'ORIENTAMENTO,
I SERVIZI E LE ATTIVITA' FORMATIVE.**

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.L.P.Reg. n. 25 del 1951 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 21 settembre 1990 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
- VISTO** il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
- VISTA** la legge regionale 26 novembre 2000 n. 24;
- VISTA** la legge regionale 31 marzo 2001, n. 2;
- VISTI** gli articoli 74 e 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 370 del 28 giugno 2010;
- VISTA** la legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTA** la legge regionale 29 dicembre 2010 n. 24;
- VISTA** la circolare assessoriale 17 gennaio 2005, n.52, pubblicata nella G.U.R.S., Parte I, 4 febbraio 2005, n.5 recante "*Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articoli 74 e 75 – Individuazione del soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili – Prosecuzione nell'utilizzazione in attività socialmente utili – Direttiva applicativa.*";
- VISTA** la circolare assessoriale 29 novembre 2010, n.5, pubblicata nella G.U.R.S., Parte I, 10 dicembre 2010, n. 54 recante "*Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articoli 74 e 75 – Circolare assessoriale 17 gennaio 2005, n. 52 - Riapertura termini.*";

- VISTA** la nota prot. n. 2847 del 24/03/2011, con la quale il Presidente della Regione chiede il ritiro della sopra citata circolare assessoriale n. 5/2010 onde consentire l'immediata ablazione degli eventuali provvedimenti già emanati in forza della medesima;
- VISTO** il pro-memoria trasmesso all'Assessore regionale della famiglia con foglio vettore n.45 del 18 aprile 2011 del Servizio V dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative con il quale è stato relazionato in merito alla problematica di cui alla sopra citata nota prot. n. 2847 del 24/03/2011 del Presidente della Regione;
- VISTA** la nota prot. n. 23602 del 24 maggio 2011 con la quale l'Assessore regionale della famiglia dispone di sottoporre alla firma uno schema di provvedimento in attuazione delle direttive impartite dal Presidente della Regione con la più volte citata nota prot. n. 2847;
- CONSIDERATO** che l'articolo 74 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17 è norma di unica applicazione in quanto inscindibilmente collegata al quadro normativo esistente al momento della sua emanazione e rispondente ad un'esigenza di sostanziale "sanatoria" a fini perequativi, in deroga alle norme generali in materia di mobilità, delle utilizzazioni di fatto presso soggetti diversi dal soggetto utilizzatore a cui erano stati assegnati formalmente i lavoratori;
- CONSIDERATO**, altresì, che, alla luce della predetta natura e portata dell'articolo 74 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17, la stessa ha esaurito la sua operatività ed efficacia in un'unica applicazione e cioè quella effettuata secondo le disposizioni di cui alla circolare assessoriale 17 gennaio 2005, n.52;
- RILEVATO** che le modalità procedurali individuate con la predetta circolare assessoriale n.52/2005, pubblicata nella G.U.R.S., Parte I, 4 febbraio 2005, n.5, sono state tali da consentire a tutti i soggetti interessati, in possesso del requisito richiesto dalla norma (avere prestato la propria attività per almeno 45 giorni alla data del 31 dicembre 2004 presso un soggetto diverso dal proprio ente utilizzatore) di presentare nel termine ivi previsto (entro 15 giorni dalla pubblicazione nella citata G.U.R.S.) l'istanza finalizzata ad ottenere la "sanatoria" della propria posizione in capo al soggetto utilizzatore di fatto;
- RILEVATO** che la circolare n. 5 del 29 novembre 2010, nel rispetto della normativa e del procedimento sopra calendati, ha inteso avere carattere eccezionale poiché riservata ai soggetti che, pur rientrando nelle previsioni di cui all'articolo 74 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17, non avessero "potuto presentare l'istanza all'Ufficio provinciale del lavoro nei termini indicati nella circolare n.52/2005", perciò riaprendo, limitatamente a tali casi e soggetti, i termini per la presentazione dell'istanza;

- ATTESO** che non risultano essere stati comunicati al Dipartimento Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative casi di impossibilità oggettiva a presentare l'istanza nel termine di cui alla circolare n. 52/2005 da parte dei soggetti indicati agli articoli 74 e 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
- CONSIDERATO**, altresì, che la circolare n.5 del 29 novembre 2010, già per i principi di interpretazione normativa, non può trovare applicazione coerente al quadro legislativo dettato dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla sopravvenuta legge regionale 29 dicembre 2010 n. 24 ed ai divieti vigenti che non consentono ad oggi la definizione di un programma di fuoriuscita dal bacino e l'attivazione delle relative misure;
- RITENUTO** pertanto necessario, alla luce delle sopra esposte considerazioni e nel rispetto dei principi di economicità e non aggravamento, operare l'annullamento in autotutela della circolare assessoriale 29 novembre 2010 n.5, pubblicata nella G.U.R.S., Parte I, 10 dicembre 2010, n. 54;

DECRETA

Articolo unico

Per tutte le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, la circolare assessoriale 29 novembre 2010 n. 5, pubblicata nella G.U.R.S., Parte I, 10 dicembre 2010, n. 54 recante "*Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articoli 74 e 75 – Circolare assessoriale 17 gennaio 2005, n. 52 - Riapertura termini*", è annullata in autotutela.

Il presente decreto sarà pubblicato nella GURS e sul sito INTERNET della Regione Siciliana.

L'ASSESSORE
(Prof. Andrea Piraino)